



PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 dicembre 2013
sul contenimento della spesa pubblica relativamente alla Banca d'Italia
(CON/2013/92)

Introduzione e base giuridica

Il 25 novembre 2013, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze una richiesta di parere relativa alle proposte di emendamento al disegno di legge concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (di seguito il «disegno di legge») e in particolare all'articolo 9, comma 27-*quattordices* (di seguito le «proposte di emendamento»). Il disegno di legge è stato approvato dal Senato italiano il 27 novembre, senza modifiche sostanziali¹ e al momento è all'esame della Camera dei deputati. Il presente parere è reso sulla base delle proposte di emendamento allegate alla richiesta.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4 e 282, paragrafo 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del terzo trattino dell'art. 2, paragrafo 1 della Decisione del Consiglio 98/415/CE del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative², in quanto il disegno di legge concerne la Banca d'Italia. In conformità al primo periodo dell'art. 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Finalità del disegno di legge

Il disegno di legge mira, *inter alia*, a stabilizzare le finanze pubbliche attraverso una razionalizzazione e una riduzione della spesa pubblica concernente l'assunzione degli impiegati pubblici, la retribuzione e il trattamento pensionistico. Il disegno di legge stabilisce che la Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 11 e 12 del disegno di legge³. Tali principi saranno attuati mediante contratti collettivi negoziati fra la Banca d'Italia e le organizzazioni sindacali. In assenza di accordo, la Banca d'Italia provvederà all'adozione delle opportune misure attuative.

¹ Tuttavia, l'articolo 9, comma 27-*quattordices* è stato rinumerato articolo 1, comma 201, mentre gli articoli 11 e 12 sono stati rinumerati, rispettivamente, articolo 1, comma 306 e articolo 1, comma 326.

² GU L 189, 3.7.1998, p. 42.

³ L'articolo 1, commi da 306 a 326 del disegno di legge, come approvati dal Senato, stabiliscono previsioni in materia di rinnovo dei contratti, retribuzione, politiche di assunzione, indennità di fine servizio e pensioni per impiegati del settore pubblico, il cui obiettivo è quello di ridurre la spesa pubblica.

2. Rispetto del principio dell'indipendenza delle banche centrali

- 2.1. Come evidenziato nei Rapporti sulla convergenza della BCE⁴ e in diversi pareri⁵ relativi a questioni concernenti l'autonomia in materia di personale, che costituiscono un aspetto dell'indipendenza finanziaria delle banche centrali nazionali (BCN), gli Stati membri non possono pregiudicare la capacità di una BCN di assumere e mantenere il personale qualificato necessario per svolgere in maniera autonoma le funzioni ad essa conferite dallo Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Inoltre, ogni modifica alle disposizioni legislative in merito alla remunerazione dei membri degli organismi decisionali di una BCN e dei suoi impiegati dovrebbe essere decisa in stretta ed efficace cooperazione con la BCN, al fine di assicurare in modo continuativo la capacità della BCN di espletare le sue funzioni in maniera indipendente. L'autonomia in materia di personale si estende a questioni inerenti il trattamento pensionistico degli impiegati.
- 2.2 Per effetto dell'articolo 3, paragrafo 1 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le regole e i principi applicabili al rapporto di pubblico impiego italiano non trovano applicazione nei confronti del personale della Banca d'Italia, mentre le proposte di emendamento mirano ad estendere i principi di contenimento della spesa pubblica al personale della Banca d'Italia, in riferimento ad assunzioni, retribuzioni e trattamento pensionistico. Di conseguenza, la Banca d'Italia dovrà tenere conto di tali principi nell'ambito della propria autonomia giuridica.
- 2.3 La BCE ritiene che le proposte di emendamento impongano alla Banca d'Italia a) di valutare se i principi di cui alle proposte di emendamento possano essere attuati senza pregiudizio per sua autonomia in materia di personale; e b) adottare misure in conformità a tali principi solo se e nella misura in cui esse siano compatibili con la capacità di espletare la sua funzione in modo indipendente⁶. Poiché l'articolo 18, paragrafo 2, punti da 4 a 6 dello Statuto della Banca d'Italia resta inalterato, la BCE ritiene che il Consiglio superiore conservi il potere di approvare i regolamenti interni della Banca di Italia, determinare la pianta organica, le assunzioni e il licenziamento degli impiegati, nonché l'approvazione degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali. Sulla base di tali considerazioni, le proposte di emendamento possono essere ritenute compatibili con il principio dell'indipendenza finanziaria. La BCE confida nel fatto che sarà

⁴ V. ad esempio, il Rapporto sulla convergenza della BCE 2013, pag. 36.

⁵ V. ad esempio, i Pareri CON/2010/42, CON/2010/56, CON/2010/69, CON/2010/80; CON/2011/104, CON/2011/106. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁶ V. il parere CON/2010/58.

ECB-PUBLIC

consultata relativamente ad ogni modifica o nuovo progetto di disposizioni legislative in materia.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2013.

[firmato]

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI